



COMUNE DI SERRARA FONTANA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 del 21.01.2022

Prot. 600 del 21.01.2022

**OGGETTO: MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER
L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 8499
DEL 14.10.2021.**

IL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì 21 del mese di gennaio

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato l'isola d'Ischia e, in particolare, questo Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, già prorogato fino al 31 dicembre 2021 in virtù dell'art. 1 del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022 in forza del disposto di cui all'art. 1 del Decreto – legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Dato atto che:

- l'art. 3 del Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 ha previsto che, con decorrenza dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso (fra l'altro) ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- inoltre, il comma 3 dell'art. 9bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che *"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute"*;

Preso atto che:

- l'art. 1 dello stesso Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 stabilisce poi che, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. "Green pass rafforzato");

- lo stesso art. 1 cit. stabilisce che i lavoratori sottoposti all'obbligo, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati; a loro, inoltre, è fatto divieto di accedere al luogo di lavoro;

Richiamato il proprio decreto n. 8499 del 14/10/2021, con cui sono state determinate le modalità operative e tecniche per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposito atto che, integrando quanto già statuito con il Decreto sindacale n. 8499 del 14/10/2021, rechi la ulteriore disciplina necessaria alla luce delle sopravvenute e summenzionate novità normative;

Vista la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

- di prendere atto che, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- di prendere atto, altresì, che la suddetta disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, nonché agli altri soggetti esentati sulla base di disposizione vigenti e purché muniti di idonea documentazione;

- di prendere atto, inoltre, che, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. "Green pass rafforzato");

-di designare, per le attività di verifica tutti i responsabili di servizio;

-la sig.ra Cristina P. Poerio lacono è designata per la verifica della certificazione verde del segretario generale e dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente;

-in occasione delle sedute consiliari il controllo della certificazione verrà effettuato da personale addetto al servizio di ordine;

-i soggetti designati potranno nominare un sostituto da comunicare al Sindaco ed al Segretario generale che potrà svolgere le verifiche solo in caso di propria assenza dal servizio;

- di stabilire che i suddetti dipendenti trattino i dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- di stabilire che le modalità operative di effettuazione delle verifiche sono quelle di cui all'Allegato A;
- di disporre che apposito avviso all'utenza (che si approva unitamente alla presente: Allegato B) venga affisso all'ingresso degli uffici comunali, unitamente all'informativa sulla privacy (Allegato C);
- di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo PEC, ai soggetti interessati ed all'Ufficio personale;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'Albo pretorio online.

Serrara Fontana, lì 21 gennaio 2022



Il Sindaco
Dott.ssa Irene Iacono
Irene Iacono

MODALITÀ OPERATIVE DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI COVID-19 PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

- La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per consentire l'accesso nei locali del Municipio dovrà essere effettuata, con il massimo riserbo, unicamente dalle persone espressamente designate e autorizzate con il presente atto, utilizzando la App "VerificaC19", di cui ogni incaricato avrà l'onere di dotarsi.
- Le persone autorizzate ad effettuare gli accertamenti e le verifiche dovranno operare esclusivamente nella sede che è stata loro assegnata con il presente provvedimento, preferibilmente all'ingresso della sede stessa.
- Prima di richiedere qualunque informazione o documento, la persona interessata dovrà essere informata in ordine al trattamento dei dati personali che sarà necessario effettuare al fine di procedere alla verifica della certificazione verde Covid-19 ed adempiere agli obblighi legali previsti dalla normativa vigente. A tal fine, verrà messa a disposizione degli interessati, all'ingresso dei locali del Comune, in modo da risultare ben visibile e leggibile, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016 n. 679. Inoltre, all'ingresso dei locali sarà affisso, in maniera ben visibile, un avviso che informa gli interessati in ordine alla necessità di effettuare la verifica delle certificazioni verdi Covid-19. Detto avviso sarà pubblicato anche nel sito web del Comune.
- Al fine di effettuare la verifica, la persona autorizzata dovrà richiedere alle persone che intendono accedere alla struttura o a quelle che già si trovino all'interno della stessa, di esibire, una persona per volta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) o in formato cartaceo o digitale. Il dispositivo elettronico o il foglio contenente la certificazione verde COVID-19 dovrà restare nelle mani dell'interessato mentre la persona autorizzata dovrà limitarsi ad inquadrare il QR code utilizzando il dispositivo e procedendo alla lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19" in modalità on line.
- La persona autorizzata dovrà limitarsi a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione esibita, sulla base del messaggio che viene restituito dall'applicazione mobile "VerificaC19" in modalità on line. Al fine di evitare che l'applicazione restituisca un messaggio erroneamente "non valido", la data e l'ora del dispositivo con il quale si effettua la verifica tramite l'app "VerificaC19" dovranno essere impostati automaticamente. L'incaricato provvederà, quindi, ad esaminare le generalità dell'intestatario (nome, cognome, data di nascita), senza rendere visibili a terzi le informazioni restituite dall'applicazione mobile. Se le generalità restituite dall'applicazione (in particolare sesso ed età) risultano coerenti con quelle proprie della persona o se le sue generalità sono già conosciute dalla persona autorizzata, la persona potrà accedere nel Municipio. Se, invece, emerge un fondato

dubbio che la persona non sia l'intestatario della certificazione verde esibita, bisognerà completare la verifica confrontando i dati anagrafici riportati nel green pass con quelli di un documento d'identità valido. A tal fine, l'intestatario della certificazione verde COVID-19 verrà invitato gentilmente ad esibire un documento di identità e si procederà quindi a: verificare che il documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente) non sia scaduto; confrontare nome, cognome e data di nascita risultanti dal documento di riconoscimento con quelli risultanti dal green pass. Se la verifica dà esito positivo il soggetto potrà accedere nei locali del Comune, altrimenti verrà negato l'accesso.

- Il Responsabile della verifica deve elaborare un registro giornaliero annotando ora, data e il numero di controlli effettuati e dovrà trasmettere il registro mensilmente al Segretario Generale, che potrà effettuare controlli a campione.

- Nel caso in cui un utente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso agli uffici comunale, egli non potrà accedervi.

- Qualora si accerti che un soggetto sia entrato presso gli uffici comunali in violazione dell'obbligo di possedere o di esibire la certificazione verde COVID-19, la persona incaricata con la presente autorizzazione inviterà il soggetto a lasciare immediatamente gli uffici stessi, richiedendo – se necessario – l'intervento della Polizia municipale o delle Forze dell'Ordine.

INFORMATIVA "GREEN PASS"

Si fa avviso all'utenza che, dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (c.d. "green pass base").

La suddetta disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, nonché agli altri soggetti esentati sulla base di disposizione vigenti e purché muniti di idonea documentazione;

*Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle verifiche delle
Certificazioni verdi Covid-19*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per accedere ai locali dell'Ente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, con decorrenza dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso (fra l'altro) ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (c.d. "green pass base").

In base a quanto stabilito con Decreto sindacale n. 1 del 21.01.2022 prot. 600, per le attività di verifica, sono designati i seguenti dipendenti tutti i responsabili di servizio;

-la sig.ra Cristina P. Poerio Iacono è designata per la verifica della certificazione verde del segretario generale e dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente;

-in occasione delle sedute consiliari il controllo della certificazione verrà effettuato da personale addetto al servizio di ordine;

-i soggetti designati potranno nominare un sostituto da comunicare al Sindaco ed al Segretario generale che potrà svolgere le verifiche solo in caso di propria assenza dal servizio;

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo potrà altresì chiederle l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione esibita.

Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, comporta l'impossibilità di accedere ai servizi ed attività organizzate/gestite dell'Ente.

I dati personali e le informazioni ricavate dall'attività di verifica, saranno trattati esclusivamente dall'addetto ai controlli per consentire o negare l'accesso.

Nello svolgimento di tali attività, l'operatore non registrerà alcun dato personale.

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto legge 52/2021.

Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate).

Il Titolare del trattamento è il Sindaco, e legale rappresentante, pro tempore.

Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Ente <http://www.comune.serrara-fontanana.it> ovvero presso gli uffici amministrativi.